

MASSIME CNDCEC 2014

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 dicembre 2014, n. 1

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

Competizione elettorale – Presentazione delle liste - Irritualità delle sottoscrizioni - Esclusione di una lista - Interesse al ricorso - Reclamo al Consiglio Nazionale - Rigetto del reclamo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “*Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*”, artt. 11, 16, 17 22, 64;

- D.M. 23 agosto 2013 Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, artt. 5 comma 4, 8 comma 2 e 9 comma 3.

In base al combinato disposto dell'art.8 co.2 e dell'art. 9 co. 3 del D.M.23 agosto 2013 la raccolta delle firme a sostegno delle liste che intendono partecipare alla procedura elettorale deve avvenire, a pena di nullità, attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1 e C2 che fanno parte integrante del regolamento (nel caso di specie 27 sottoscrizioni su 35 erano state apposte su modelli privi di qualsiasi riferimento alla lista per la quale le firme sarebbero state apposte, in quanto mancanti non solo dell'elencazione dei candidati ma anche dell'indicazione del candidato presidente o del motto o del contrassegno che individuino la lista).

In materia elettorale, la mancata indicazione nel modello di presentazione delle candidature dell'elencazione dei candidati e di quella del candidato presidente o del motto o del contrassegno che individuino la lista non può essere assunta a mera irregolarità formale esente da conseguenze invalidanti in applicazione del principio di strumentalità delle forme, ma è condizione essenziale per la completezza e legittimità della lista, oltre che elemento di prova del fatto che i sottoscrittori, ma anche gli altri candidati, abbiano piena consapevolezza di chi sono non solo i singoli candidati, ma anche la persona candidata a presidente.

Difetta l'interesse a ricorrere nel soggetto che, anche in caso di accoglimento del reclamo per il motivo denunciato, non potrebbe comunque ottenere il risultato favorevole, essendo necessario aver riguardo alla possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere.

Nessuna violazione del diritto ad una libera competizione elettorale sussiste nella fissazione in numero di trenta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste allorquando siffatto requisito minimo non impedisce la formazione di altre liste, recanti un numero di sottoscrizioni superiore a quello della lista del ricorrente e regolarmente ammesse.

Gode del diritto di elettorato passivo colui che risulti regolarmente iscritto all'Albo per una durata di almeno cinque anni, il quale, ai fini di un conveniente esercizio di tale diritto, deve esercitare il diritto di opzione in ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell'art.5 D.M. 23 agosto 2013. Di conseguenza, la titolarità del diritto di elettorato passivo (e attivo) deve essere riconosciuta al soggetto regolarmente iscritto all'albo che, per poter esercitarlo, deve porre in essere il diritto di opzione in relazione al quale, in forza dell'espresso ed inequivoco disposto dell'art.5 co.4 D.M. 23 agosto 2013, rileva soltanto il possesso del titolo. Laddove tale diritto di opzione non venga esercitato, lo stesso art.5 co.4 stabilisce che il soggetto potrà essere eletto <<nella componente dottori commercialisti o ragionieri commercialisti in relazione al titolo professionale acquisito in data anteriore>>.